

Termini e Condizioni Generali di Acquisto Irca ("Termini e Condizioni")

1. Generale

- 1.1. Il Fornitore - ovvero la Parte che fornisce beni e/o esegue servizi (di seguito "Beni" e/o "Servizi") - e qualsiasi società del gruppo Irca (di seguito "Irca") convengono che qualsiasi accordo, ordine o acquisto dei Beni e/o la prestazione dei Servizi da parte di Irca (di seguito "Accordo") saranno soggetti e incorporeranno i presenti Termini e Condizioni.
- 1.2. Irca si riserva il diritto di modificare i presenti Termini e Condizioni fermo restando che tali modifiche non si applicheranno agli ordini già accettati.
- 1.3. I termini e le condizioni riportati sul fronte dell'ordine di acquisto di Irca (di seguito "Ordine di Acquisto") prevarranno in caso di conflitto con quelli qui contenuti. Eventuali diverso o ulteriori condizioni previste nella conferma d'ordine o in qualsiasi altro documento formato dal Fornitore non saranno ritenute valide se non espressamente accettate per iscritto da Irca.
- 1.4. A scanso di equivoci, salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e Irca, nessun altro termine e condizione del Fornitore o dei suoi rispettivi agenti, intermediari o distributori si applicherà all'acquisto da parte di Irca di Beni e/o Servizi dal Fornitore e qualsiasi termine di questo tipo vengono con la presente respinti ed esclusi.
- 1.5. L'Accordo rappresenta l'intero accordo tra Irca e il Fornitore rispetto all'acquisto dei Beni e/o alla prestazione dei Servizi e può essere modificato solo mediante accordo scritto tra il Fornitore e Irca.

2. Ordini e formazione dell'Accordo

- 2.1. Ciascun Ordine di Acquisto costituisce un'offerta fatta da Irca al Fornitore e l'Accordo si perfeziona nel momento in cui l'Ordine di Acquisto di Irca viene accettato dal Fornitore. L'Accordo si intenderà concluso e l'Ordine di Acquisto accettato se quest'ultimo non verrà rifiutato dal Fornitore per iscritto entro 48 ore dalla sua data di emissione. Irca potrà revocare o modificare l'Ordine di Acquisto e/o rifiutare la fornitura o la prestazione, fino a quando il Fornitore non avrà restituito la conferma dell'Ordine di Acquisto debitamente controfirmato o al più tardi entro 48 ore.
- 2.2. Nessun Ordine di Acquisto potrà essere accettato dal Fornitore a meno che non sia scritto sul modulo d'ordine ufficiale di Irca e firmato da un rappresentante autorizzato per conto di Irca, salvo diverso accordo scritto da parte di Irca.
- 2.3. Il Fornitore, accettando l'Ordine d'Acquisto, si impegna a fornire i Beni e/o eseguire i Servizi in conformità al Accordo (e ai documenti ivi richiamati). L'esecuzione da parte del Fornitore di tutto o parte di qualsiasi Ordine di acquisto costituirà l'accettazione del Accordo da parte del Fornitore.
- 2.4. Nel caso in cui l'accettazione dell'Ordine d'Acquisto da parte del Fornitore contenga integrazioni e/o modifiche, tali integrazioni e/o modifiche dovranno essere indicate per iscritto ed accettate da Irca, prima della conclusione del Accordo, che si intenderà accettato da Irca solo al momento in cui quest'ultima confermi espressamente per iscritto tali integrazioni e/o modifiche mediante l'emissione di apposito Ordine di Acquisto riportante le integrazioni o modifiche apportate dal Fornitore.
- 2.5. Nel caso in cui la fornitura dei Beni e/o la prestazione dei Servizi avvenga prima dell'accettazione delle modifiche da parte di Irca, l'Accordo si intenderà concluso nei termini indicati nell'Ordine di Acquisto originario.

3. Prezzo e Pagamenti

- 3.1. Il prezzo dei Beni e/o dei Servizi sarà indicato nell'Ordine di Acquisto. Il prezzo sarà comprensivo di tutti i costi di imballaggio, etichettatura, assicurazione, consegna, installazione e di tutti gli altri costi sostenuti dal Fornitore in relazione ai Beni e/o Servizi e alla loro consegna e/o prestazione se non diversamente specificato nell'Ordine di Acquisto.
- 3.2. Se nell'Ordine di Acquisto non è specificato un prezzo, i Beni e/o Servizi non potranno essere fatturati ad un prezzo superiore all'ultimo prezzo quotato in un precedente Ordine di Acquisto per gli stessi Beni e/o Servizi senza il consenso scritto di Irca.
- 3.3. Se il prezzo non è specificato nell'Ordine di Acquisto e un prezzo non è stato quotato in un precedente Accordo, Irca e il Fornitore concorderanno il prezzo dei Beni e/o dei Servizi almeno cinque giorni prima della data di consegna prevista. Nel caso in cui il Fornitore e Irca non raggiungano un accordo entro tale termine, né Irca né il Fornitore saranno vincolati da tale Ordine di Acquisto.
- 3.4. Se i prezzi di listino applicati dal Fornitore vengono ridotti prima della data di fatturazione, i Beni e/o i Servizi saranno fatturati a tale prezzo inferiore.
- 3.5. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 3.4, salvo diverso accordo scritto, i prezzi indicati nel Accordo si intendono fissi e non soggetti ad alcuna revisione al rialzo, indipendentemente da eventuali variazioni dei prezzi delle materie prime e/o del costo della manodopera che dovessero verificarsi nel corso dell'esecuzione del Accordo.
- 3.6. I termini e le modalità di fatturazione e pagamento degli importi effettivamente dovuti (e non contestati) quale prezzo dei Beni forniti e/o dei Servizi eseguiti sono quelli specificati nell'Ordine di Acquisto.
- 3.7. In tutti i casi di inadempimento del Fornitore, Irca avrà il diritto di sospendere i pagamenti dovuti al Fornitore, senza maturare interessi o penalità, fino a quando il Fornitore non avrà sanato l'inadempimento anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1460 del Codice Civile.
- 3.8. Qualora siano dovute a Irca delle somme dal Fornitore, Irca avrà il diritto di esercitare il diritto di compensare tali somme con eventuali pagamenti dovuti al Fornitore da Irca ai sensi dell'Accordo o di qualsiasi altro Accordo tra le parti.

4. Consegne e Date di Consegna

- 4.1. La consegna dei Beni avverrà rigorosamente in conformità alle istruzioni di consegna di Irca indicate nell'Ordine di Acquisto. Qualora non vengano fornite istruzioni di consegna, la consegna avverrà DDP ("Delivered Duty Paid" - Incoterms 2020), presso lo stabilimento di Irca.
- 4.2. Il tempo di consegna della Merce è essenziale per l'Accordo e tutti i tempi concordati saranno considerati critici. Irca non avrà alcun obbligo di accettare la consegna dei Beni prima del termine di consegna specificato. Irca si riserva il diritto di richiedere il risarcimento dei danni ai sensi del successivo articolo 6 in caso di violazione da parte del Fornitore dei tempi concordati.
- 4.3. Irca non sarà obbligata ad accettare quantità di Beni che differiscano in peso o comunque da quelle indicate nel Accordo.
- 4.4. Salvo diverso accordo scritto, i Beni acquistati ai sensi dell'Accordo dovranno essere debitamente imballati e preparati per la spedizione, anche in conformità alle istruzioni del vettore, alle eventuali specifiche di trasporto di Irca o a qualsiasi requisito previsto dalle leggi e/o regolamenti applicabili, a cura e spese del Fornitore. Nessun costo aggiuntivo potrà essere addebitato per l'imballaggio, i containers, lo stoccaggio o il trasporto. La bolla di accompagnamento deve accompagnare ogni cassa o spedizione di colli, indicando il numero dell'Ordine di Acquisto insieme al numero di pezzi e alla descrizione dei Beni. Il Fornitore è responsabile per eventuali danni a materiali o articoli causati da imballaggio, impacchettamento o conservazione inadeguati.
- 4.5. Il Fornitore dovrà fornire con ciascuna spedizione di Beni un certificato di origine valido come richiesto dalle leggi e/o regolamenti applicabili e/o ai sensi del *North American Free Trade Agreement* per ricevere l' aliquota preferenziale del dazio, se applicabile. Nel caso in cui il certificato del Fornitore (se applicabile), venga dichiarato non valido da un'amministrazione doganale a causa di un criterio di origine errato, il Fornitore dovrà rimborsare a Irca tutti i costi derivanti dall'uso di tale certificato non valido. Il Fornitore è responsabile, a proprie spese, del rispetto di tutte le leggi, i regolamenti e i controlli sull'esportazione e sull'importazione, compreso l'ottenimento di licenze di esportazione e importazione, il pagamento di tutti i dazi applicabili e l'ottenimento di tutti gli altri consensi necessari per consegnare i Beni o eseguire i Servizi.

- 4.6. Salvo quanto diversamente previsto nell'Ordine di Acquisto, il Fornitore comunicherà a Irca la data esatta di consegna al momento della conferma dell'Ordine di Acquisto. Se nell'Ordine di Acquisto non è specificata alcuna data di consegna, Irca si riserva il diritto esclusivo di specificare successivamente la data di consegna per tutte le quantità specificate nell'Ordine di Acquisto. Il Fornitore dovrà tempestivamente avvisare Irca qualora non sia in grado di consegnare i Beni o fornire i Servizi entro la data di consegna specificata.
- 4.7. Il Fornitore non dovrà consegnare alcuna Merce prima di qualsiasi data specificata da Irca, salvo diversa comunicazione da parte di Irca. Irca si riserva il diritto di richiedere al Fornitore di ritardare la consegna di qualsiasi Accordo. Le merci spedite prima del previsto possono essere restituite al Fornitore a spese dello stesso.
- 4.8. Il Fornitore eseguirà i Servizi nei tempi indicati nell'Ordine di Acquisto o come diversamente concordato. Il tempo di esecuzione dei Servizi è parte essenziale dell'Accordo e tutti i tempi concordati saranno considerati critici.
- 4.9. Le Merci Pericolose devono essere contrassegnate dal Fornitore con simboli internazionali di pericolo e riportare il nome e il tipo di materiale nella lingua ufficiale del Paese (o di parte del Paese) in cui ha sede l'entità acquirente Irca (di seguito denominata "Lingua locale") e devono essere accompagnati da informazioni di emergenza anche nella Lingua Locale sotto forma di istruzioni, etichette o contrassegni. Si richiama l'attenzione del Fornitore sugli accordi internazionali relativi all'imballaggio, all'etichettatura e al trasporto di merci pericolose che il Fornitore è tenuto a rispettare.
- 4.10. La proprietà e il rischio dei Beni passeranno a Irca al momento della consegna in conformità con l'Ordine di Acquisto.

5. Qualità e quantità (Specifiche)

- 5.1. Resta inteso tra Irca e il Fornitore che la specifica scritta dei Beni e/o Servizi (sia essa fornita da Irca o predisposta dal Fornitore e approvata da Irca) e allegata o descritta nell'Ordine di Acquisto e che stabilisce determinate caratteristiche, qualità, quantità, volumi, proprietà o altri standard dei Beni e/o Servizi (di seguito "Specifiche") saranno forniti direttamente da Irca al Fornitore. Nel caso in cui Irca non fornisca Specifiche, il Fornitore sarà tenuto a fornire a Irca una proposta di Specifiche che Irca avrà il diritto di accettare o rifiutare, in tutto o in parte, a propria discrezione. In ogni caso, la Specifica del Fornitore diverrà valida solo previa accettazione scritta da parte di Irca e una volta accettata il Fornitore non avrà diritto ad ulteriori modifiche alla Specifica.
- 5.2. Il Fornitore riconosce che, salvo quanto espressamente previsto nell'Ordine di Acquisto, qualsiasi indicazione data da Irca al Fornitore circa l'eventuale volume/quantità di Beni e/o Servizi che Irca potrà richiedere al Fornitore di fornire in un dato periodo non sarà -vincolante per Irca e quest'ultima non avrà alcuna responsabilità nei confronti del Fornitore nel caso in cui il volume/quantità di eventuali Beni e/o Servizi effettivamente acquistati da Irca si discostino da quelli indicati.
- 5.3. Allo stesso modo, qualora Irca fornisca al Fornitore previsioni relative ai propri fabbisogni di Beni e/o Servizi, queste saranno non vincolanti e fornite al solo scopo di facilitare la programmazione della produzione e l'invio degli Ordini.

6. Indennizzo e responsabilità

- 6.1. Il Fornitore dovrà indennizzare, tenere indenne e manlevare Irca, i suoi clienti, dipendenti, subappaltatori, distributori e agenti per intero e contro tutte le responsabilità (comprese eventuali responsabilità fiscali e spese legali) perdite dirette, indirette e consequenziali, danni, pretese, procedimenti e spese legali, giudizi, costi e spese che Irca dovesse sostenere o subire, direttamente o indirettamente, a qualsiasi titolo e in conseguenza di:
 - a) qualsiasi violazione della garanzia data dal Fornitore in relazione ai Beni o ai Servizi;
 - b) qualsiasi reclamo e/o diritto relativo ai Beni, o alla ricezione, all'uso o alla fornitura dei Beni o alla prestazione dei Servizi, derivante da o in connessione con la produzione, la fornitura o l'uso di qualsiasi brevetto, diritto d'autore, design registrato, diritto di protezione, marchio commerciale, nome commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di qualsiasi terza parte, salvo nella misura in cui il reclamo derivi da specifiche, disegni, campioni o descrizioni forniti da Irca;
 - c) qualsiasi richiesta avanzata contro Irca in relazione a qualsiasi responsabilità, perdita, danno, costo o spesa sostenuta dai dipendenti o agenti di Irca o da qualsiasi cliente o terza parte nella misura in cui tale responsabilità, perdita, danno, costo o spesa derivino da, o in relazione alla fornitura dei Beni o alla prestazione dei Servizi;
 - d) qualsiasi negligenza, violazione dell'Accordo, ritardo, fallimento, atto o omissione del Fornitore o dei suoi dipendenti, agenti o persone con cui il Fornitore stipula qualsiasi accordo in base al quale il Fornitore accetta di procurarsi la fornitura di uno qualsiasi dei Servizi o Beni provenienti da tale terza parte o dai suoi dipendenti o agenti (di seguito denominati "Subappaltatori") in relazione all'Accordo.
- 6.2. Il Fornitore si impegna a:
 - a) informare Irca per iscritto, tempestivamente e comunque entro (i) 6 (sei) ore per questioni di Sicurezza Alimentare e (ii) 3 (tre) giorni per le altre questioni, dal momento in cui il Fornitore ne viene a conoscenza, dell'accaduto di fatti e/o circostanze che possano dar luogo a controversie da parte di terzi e/o per i quali terzi possano legittimamente avanzare pretese, e/o di procedimenti avviati o minacciati da terzi e/o dalle autorità competenti;
 - b) consegnare a Irca un elenco dei contatti di emergenza del Fornitore che sarà costantemente aggiornato;
 - c) assumersi l'onere di risolvere tempestivamente eventuali pretese di terzi che ritengano lesi i propri diritti a causa del possesso o dell'utilizzo, a seconda dei casi, dei Beni e/o dei Servizi;
 - d) collaborare in buona fede con Irca nella scelta della migliore linea di difesa. Irca avrà il diritto di nominare, a costo e spese del Fornitore, propri consulenti che si affianchino ai consulenti nominati dal Fornitore per difendersi dall'azione intrapresa o minacciata dal terzo.

7. Ispezione dei Beni e Accettazione dei Beni e dei Servizi

- 7.1. Irca avrà quindici giorni di tempo dal ricevimento della Merce per ispezionare la Merce e accettarla o rifiutarla. Tuttavia, qualora le Merci siano confezionate in confezioni o contenitori sigillati, Irca non sarà obbligata ad aprire tali confezioni allo scopo di ispezionarle e non subirà pregiudizio nel caso in cui tali Merci risultino successivamente difettose o comunque non conformi all'Accordo. Il conteggio e il peso di Irca saranno accettati come definitivi in qualsiasi consegna non accompagnata da un documento di trasporto.
- 7.2. La firma di qualsiasi bolla di consegna o altro documento che attesta la ricezione fisica di qualsiasi Merce non sarà considerata costituire o dimostrare l'accettazione o l'approvazione delle Merci.
- 7.3. Non si riterrà che Irca abbia accettato la prestazione dei Servizi come completata finché Irca non fornirà al Fornitore un riconoscimento formale per iscritto in tal senso.

8. Violazione dell'Accordo

- 8.1. Nel caso in cui il Fornitore violi qualsiasi termine dell'Accordo (incluso una mancata o ritardata consegna) o Irca risolva l'Accordo ai sensi dell'Articolo 9, indipendentemente dal fatto che i Beni e/o i Servizi siano stati accettati o meno, fatto salvo qualsiasi altro diritto o rimedio di cui Irca possa disporre (contrattuale o meno), Irca potrà:
 - a) respingere i Beni (in tutto o in parte) e restituirli al Fornitore nello stato in cui sono stati consegnati, a rischio e a spese del Fornitore, sulla base del pagamento immediato del rimborso completo dei Beni così restituiti dal Fornitore;
 - b) recuperare dal Fornitore ogni spesa aggiuntiva ragionevolmente sostenuta da Irca per ottenere Beni e/o servizi sostitutivi da altro fornitore;

- c) richiedere al Fornitore a sue sole spese di sostituire o riparare i Beni o eseguire i Servizi (a seconda dei casi) come necessario entro 7 giorni in modo che i Beni e/o i Servizi siano conformi all'Accordo;
 - d) trattenere il pagamento del prezzo dei Beni e/o dei Servizi fino a quando i requisiti dell'Accordo non saranno interamente soddisfatti.
- 8.2. Se Irca esercita qualsiasi diritto ai sensi dell'Accordo, Irca può, a sua assoluta discrezione, richiedere al Fornitore di ritirare immediatamente i Beni in questione o restituire i Beni al Fornitore a spese del Fornitore, fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento dei danni.

9. Risoluzione e Recesso

- 9.1. Oltre a qualsiasi altro diritto che Irca ha in base all'Accordo o alla legge applicabile (anche ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile italiano), Irca avrà il diritto in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta al Fornitore, di risolvere immediatamente qualsiasi Accordo qualora:
 - a) il Fornitore commetta una violazione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dagli Articoli 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 18, 20.4 delle presenti Condizioni Generali; o
 - b) il personale del Fornitore mentre si trova nei locali di Irca non rispetta tutte le pertinenti norme di sicurezza, igiene, salute e sicurezza e altre norme e pratiche di lavoro applicabili nei locali o viola il Codice Etico di Irca;
 - c) il Fornitore, il suo personale o i suoi subappaltatori e il relativo personale o qualsiasi altra terza parte che agisce per conto del Fornitore ai fini dell'Accordo quadro o dell'Accordo saranno coinvolti nel richiamo del prodotto, in reclami per violazione del RSFF o saranno considerati come non conformi a un *audit* e/o qualsiasi altra ispezione eseguita da Irca o da terzi per conto di Irca.
- 9.2. Oltre a qualsiasi altro diritto che Irca ha in base all'Accordo o alla legge applicabile, Irca avrà il diritto in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta al Fornitore, di recedere immediatamente da qualsiasi Accordo se:
 - a) il Fornitore stipuli un'insolvenza, un fallimento, o qualsiasi accordo o concordato con i suoi creditori o qualsiasi altro accordo o situazione che abbia un effetto simile; o
 - b) il Fornitore cessa o minaccia di cessare di esercitare la propria attività o sembra non essere in grado di fornire i Beni e/o Servizi richiesti;
 - c) la posizione finanziaria del Fornitore si deteriora a tal punto che, a ragionevole giudizio di Irca, la capacità del Fornitore di adempiere adeguatamente ai propri obblighi ai sensi di qualsiasi Accordo è stata messa a repentaglio;
 - d) la proprietà o il controllo del Fornitore o la sua costituzione o gestione siano alterati;
 - h) tra il Fornitore e Irca sorga qualsiasi conflitto di interessi che, secondo il ragionevole giudizio di Irca, sia o possa essere materialmente dannoso per gli interessi di Irca;
 - i) Irca ritiene ragionevolmente che qualcuno degli eventi sopra menzionati stia per verificarsi nei confronti del Fornitore.

10. Conseguenze della scadenza, della risoluzione o del recesso

- 10.1. A seguito della scadenza, risoluzione o recesso dell'Accordo o di parte di esso, per qualsiasi motivo:
 - a) in caso di cessazione dei Servizi, il Fornitore dovrà consegnare immediatamente a Irca tutti i documenti, prodotti e materiali sviluppati dal Fornitore o dai suoi agenti, appaltatori e/o dipendenti come parte o in relazione ai Servizi in qualsiasi forma, incluso senza limitazione programmi informatici, dati, relazioni e specifiche (comprese le bozze) (di seguito "Deliverable"), completati o meno, e restituire tutti i materiali, attrezzature e strumenti, disegni, specifiche e dati forniti da Irca al Fornitore (di seguito come "Materiali Irca") (o, qualora Irca lo richieda mediante comunicazione scritta, distruggerli). Fino alla loro restituzione/consegna o distruzione, il Fornitore sarà l'unico responsabile della loro custodia e non li utilizzerà per scopi estranei all'Accordo;
 - b) i diritti e i rimedi maturati dalle parti al momento della risoluzione o del recesso non saranno pregiudicati, incluso il diritto di richiedere il risarcimento dei danni in relazione a qualsiasi violazione esistente prima o alla data di risoluzione o recesso; e
 - c) le clausole che espressamente o implicitamente hanno effetto dopo la risoluzione continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia.

11. Garanzia sulla merce

- 11.1. Il Fornitore garantisce e dichiara a Irca che i Beni, il loro imballaggio ed etichettatura dovranno:
 - a) essere di qualità soddisfacente, ragionevolmente idonei allo scopo per il quale sarebbero stati ragionevolmente destinati tenuto conto della loro natura o per lo scopo per il quale Irca aveva precedentemente indicato di volerli utilizzare o per qualsiasi scopo indicato dal Fornitore prima dell'effettuazione dell'Ordine di Acquisto (indipendentemente dal fatto che tale scopo sia implicito o espressamente indicato nel Accordo);
 - b) essere esente da qualsiasi difetto nei materiali e nella lavorazione;
 - c) corrispondere e funzionare in tutti gli aspetti sostanziali con qualsiasi specifica o con un campione(i) di qualsiasi merce fornita dal Fornitore a, e approvata da, Irca (di seguito denominata "Campione") o con qualsiasi descrizione scritta della stessa che possa essere stata concordata tra il Fornitore e Irca;
 - d) essere accompagnati da istruzioni accurate, complete e comprensibili (in lingua italiana e/o inglese) per il trattamento, il montaggio, l'uso e/o la conservazione dei Beni; E
 - e) rispettare tutte le leggi e i requisiti statuari applicabili e, in particolare, essere idonei all'uso in relazione alla produzione di alimenti e prodotti alimentari destinati al consumo umano per i quali il Fornitore dovrà consegnare tutta la documentazione pertinente prevista dalle leggi e dai regolamenti applicabili e/o che sarà richiesto da Irca.
- 11.2. Il Fornitore garantisce che, qualora un dipendente, agente o appaltatore del Fornitore sia tenuto a visitare qualsiasi sede di Irca in relazione alla fornitura di Beni, tale dipendente, agente o appaltatore dovrà in ogni momento rispettare e osservare tutte le normative e le politiche in vigore in tali locali e dovrà rispettare tutte le norme, i regolamenti e le politiche applicabili in materia di sicurezza, igiene alimentare, salute pubblica e salute e sicurezza.
- 11.3. La quantità, il volume, la qualità e la descrizione dei Beni, soggetti al presente Accordo, saranno quelli specificati nell'Accordo e/o in qualsiasi Specifica applicabile fornita o consigliata da Irca al Fornitore o in un Campione dei Beni.
- 11.4. Tutti i Beni forniti ai sensi dell'Accordo dovranno essere formulati, progettati, fabbricati, finiti, forniti e imballati in modo da essere sicuri e senza rischi per la salute o la sicurezza se utilizzati o gestiti in conformità con tutte le istruzioni o linee guida precedentemente fornite dal Fornitore a Irca. E responsabilità del Fornitore informarsi sugli scopi per i quali i Beni forniti saranno utilizzati da Irca.
- 11.5. Il Fornitore garantisce, senza imporre alcun obbligo a Irca di ordinare un volume specifico di Beni al Fornitore, di disporre di capacità di produzione e stoccaggio sufficienti per consentirgli di fornire i Beni a Irca.

12. Garanzia di servizio

- 12.1. Il Fornitore garantisce e dichiara a Irca che i Servizi saranno eseguiti:
 - a) rigorosamente in conformità con l'Accordo Quadro, l'Accordo e le Specifiche e tutte le leggi, le licenze, i regolamenti e i codici di settore pertinenti e rispettare qualsiasi altro requisito notificato da Irca al Fornitore, incluse, a titolo esemplificativo, politiche e/o regolamenti relativi alle attività alla sede Irca in cui devono essere eseguiti i Servizi;
 - b) in collaborazione con Irca e rispettare tutte le ragionevoli istruzioni di Irca;
 - c) con la massima cura, competenza e diligenza secondo la buona pratica dell'industria, della professione o del commercio del Fornitore;
 - d) da personale adeguatamente qualificato ed esperto per svolgere i compiti loro assegnati e in numero sufficiente per garantire che gli obblighi del Fornitore siano adempiti in conformità all'Accordo;

e) con le attrezzature, gli strumenti ed i mezzi più idonei in relazione alla natura dei Servizi forniti;

f) utilizzare beni, materiali, standard e tecniche della migliore qualità e garantire che i Prodotti e tutti i beni e materiali forniti e utilizzati nei Servizi o trasferiti a Irca siano esenti da difetti di lavorazione, installazione e progettazione;

g) nel rispetto di tutte le norme e regolamenti in materia di salute e sicurezza e di qualsiasi altro requisito di sicurezza applicabile in qualsiasi sede di Irca;

h) custodire i Materiali Irca a proprio rischio, mantenendoli in buone condizioni fino alla restituzione a Irca, impegnandosi a non smaltire o utilizzare i Materiali Irca se non in conformità con le istruzioni scritte o l'autorizzazione di Irca;

i) senza fare nulla che possa far perdere a Irca qualsiasi licenza, autorità, consenso o autorizzazione su cui fa affidamento ai fini della conduzione della propria attività, e il Fornitore riconosce che Irca può fare affidamento o agire sui Servizi.

13. Diritti di proprietà intellettuale

13.1. Tutti i Materiali Irca, comprese le Specifiche fornite da Irca, e qualsiasi copia degli stessi, saranno di proprietà di Irca e saranno utilizzati solo per gli scopi dell'Accordo e saranno restituiti dal Fornitore immediatamente su richiesta a Irca all'indirizzo rischio e costo esclusivamente a carico del Fornitore.

13.2. Tutti i brevetti, diritti su invenzioni, modelli di utilità, diritti d'autore e diritti correlati, marchi commerciali, marchi di servizio, nomi commerciali, commerciali e di dominio, diritti su immagini commerciali o di presentazione, diritti di avviamento, diritti su progetti, diritti su software per computer, diritti su banche dati, diritti topografici, diritti su informazioni riservate (inclusi know-how e segreti commerciali) e qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale, in ogni caso registrato o non registrato e comprese tutte le richieste, i rinnovi o le estensioni di tali diritti, e tutti i diritti simili o equivalenti diritti o forme di tutela in qualsiasi parte del mondo (di seguito "Diritti di Proprietà Intellettuale") creati o sviluppati o acquisiti nel corso o in conseguenza di qualsiasi lavoro svolto dal Fornitore e/o dai suoi Sub-appaltatori ai sensi o in esecuzione dell'Accordo, dovranno, dalla data della loro creazione o sviluppo o acquisizione da parte del Fornitore e/o dei suoi Subappaltatori, appartenere esclusivamente, per sempre, in tutto il mondo, a Irca. Il Fornitore cederà o farà cedere con garanzia a pieno titolo ad Irca tutti tali Diritti di Proprietà Intellettuale.

13.3. Fatte salve le altre disposizioni del presente articolo 13, il Fornitore dovrà concedere o far concedere in licenza o sublicenza a Irca, senza costi aggiuntivi, qualsiasi Diritto di Proprietà Intellettuale di cui il Fornitore non sia titolare, incorporato o utilizzato in qualsiasi opera fatto o Beni forniti o Servizi eseguiti dal Fornitore per Irca in conformità all'Accordo sufficienti a consentire a Irca (senza violare i diritti di proprietà intellettuale di terzi e senza pagare alcuna royalty o pagamento) di sfruttare appieno i risultati di tale lavoro o di tali Beni e Servizi e per riparare, aggiornare o mantenere il lavoro in cui tali risultati sono incorporati.

13.4. Il Fornitore si impegna a proprie spese a compiere tempestivamente tutti gli atti o atti, o a eseguire tutti i documenti che potrebbero essere richiesti da Irca per dare effetto alle disposizioni e alle intenzioni del presente Articolo 13.

13.5 Il Fornitore rinuncia a tutti i suoi diritti derivanti da qualsiasi diritto d'autore sui Beni o Servizi nella misura in cui sia lecito farlo.

14. Riservatezza

14.1. Irca e il Fornitore si impegnano ciascuno a mantenere riservate tutte le informazioni tecniche, commerciali, il know-how, i processi di specifica, le formule, le iniziative, le informazioni contenute o scambiate dalle parti, inclusi volumi previsti, prezzi e informazioni simili o lo scopo per il quale Irca propone utilizzare eventuali Beni e/o Servizi e l'esistenza del rapporto tra Irca e il Fornitore (di seguito "Informazioni Riservate") che riceve dalla controparte e utilizzarli solo ai fini dell'esecuzione dell'Accordo. Di conseguenza, ciascuna parte concorda di non divulgare o utilizzare tali Informazioni riservate a proprio vantaggio o a vantaggio di terzi. Ciascuna parte si impegna ad adottare tutte le misure ragionevoli per proteggere le Informazioni riservate e impedire la divulgazione o l'utilizzo contrario agli obblighi qui stabiliti.

14.2. Gli obblighi di riservatezza stabiliti nel presente documento non si applicano alle informazioni che (i) erano di pubblico dominio al momento della divulgazione, (ii) erano già note alla parte ricevente prima del momento della divulgazione da parte della parte divulgante, come dimostrato da prove documentali, (iii) è disponibile o diventa generalmente disponibile al pubblico salvo violazione dell'Accordo da parte della parte ricevente, (iv) è acquisito o ricevuto legittimamente e senza limitazioni riservate dalla parte ricevente da una terza parte, come dimostrato da prove documentali, o (v) sia sviluppato in modo indipendente dai dipendenti della parte ricevente che non sono a conoscenza o non hanno accesso alle Informazioni riservate della parte divulgante, come dimostrato da prove documentali.

14.3. Ciascuna delle parti riconosce e accetta che la divulgazione non autorizzata o altra violazione, o minacciata violazione degli obblighi di riservatezza da parte di tale parte, potrebbe causare danni irreparabili all'altra parte. Ciascuna delle parti concorda inoltre che la parte non inadempiente avrà il diritto di richiedere un'ingiunzione e/o una misura provvisoria in qualsiasi giurisdizione applicabile che vieti alla parte inadempiente qualsiasi divulgazione, tentata divulgazione, violazione o minacciata violazione senza la necessità di provare i danni o fornendo una cauzione o altra garanzia e inoltre avrà diritto a qualsiasi altro provvedimento a cui potrebbe avere diritto per legge o secondo equità. Ciascuna parte con la presente si impegna a indennizzare e manlevare l'altra da e contro tutti i danni, perdite e costi (inclusi ragionevoli spese legali) derivanti da qualsiasi divulgazione o violazione effettiva, tentata o minacciata.

15. Protezione dei dati

15.1. Ciascuna parte concorda che, nell'adempimento dei propri obblighi ai sensi dell'Accordo, rispetterà le disposizioni di tutte le leggi sulla privacy applicabili all'Accordo - incluso il Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 (di seguito denominato "GDPR") - tutte le normative emanate ai sensi di tale legislazione insieme a tutti i codici di condotta e altre linee guida emesse da qualsiasi governo locale pertinente o altri enti regolatori ufficiali responsabili della loro applicazione in relazione a Irca (di seguito denominata "Legislazione sulla protezione dei dati") nella misura in cui si applica a ciascuno di loro.

15.2. Sia Irca che il Fornitore rispetteranno pienamente, in ogni momento, ciascuno dei loro obblighi ai sensi della Legislazione sulla Protezione dei Dati applicabile, compresi gli obblighi derivanti in relazione al trattamento di qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile come un nome, un numero di identificazione analogico o digitale, dati relativi all'ubicazione, o a uno o più fattori specifici dell'identità fisica, fisiologica, genetica, mentale, economica, culturale o sociale di tale persona (di seguito "Dati personali") forniti o ottenuti da ciascuno di essi in relazione con o derivanti dall'Accordo. Il presente Articolo 15 si aggiunge e non allevia, rimuove o sostituisce gli obblighi di una parte ai sensi della legislazione applicabile sulla protezione dei dati.

15.3. Laddove il Fornitore fornisca Dati personali a Irca, si assicurerà di essere autorizzato a farlo e di aver ottenuto le autorizzazioni necessarie affinché Irca possa trattare tali Dati personali come richiesto e in relazione agli scopi per i quali i Dati personali sono stati ottenuti e forniti a Irca.

15.4. Il Fornitore riconosce ed accetta espressamente che i Dati Personali connessi all'Accordo potranno essere trasferiti in paesi esterni allo Spazio Economico Europeo. Il Fornitore conferma pertanto che rispetterà pienamente i propri obblighi in relazione a tali trasferimenti laddove avvengano e garantirà che i Dati personali forniti a Irca possano essere così trasferiti (fatte salve le responsabilità di Irca qualora il trasferimento sia effettuato da Irca).

15.5. Il Fornitore informerà i propri dipendenti interessati dei diritti di Irca ai sensi del presente Articolo 15.

15.6. Laddove e nella misura in cui il Fornitore deleghi qualsiasi trattamento dei Dati Personali a terzi (indipendentemente dal fatto che tale delega sia consentita o meno da o notificata a Irca) il Fornitore rimarrà pienamente responsabile per tutti

gli atti, errori e omissioni in relazione a tale trattamento come se si trattasse di atti, errori od omissioni propri del Fornitore.

15.7. Qualora il Fornitore sia una persona fisica, i dati personali del Fornitore saranno trattati secondo le modalità e le finalità indicate nell'informativa sul trattamento dei dati personali fornita al Fornitore ai sensi dell'articolo 13 del GDPR.

15.8. A seguito della scadenza, risoluzione o recesso, per qualsiasi motivo, dell'Accordo, il Fornitore dovrà:

- restituire a Irca tutti i documenti e i materiali (ed eventuali copie) contenenti, riflettenti, incorporanti o basati sui Dati Personali di Irca;
- cancellare tutti i Dati personali di Irca dai sistemi e dai dispositivi informatici e di comunicazione da essa utilizzati, compresi tali sistemi e servizi di archiviazione dati forniti da terzi (nella misura in cui tecnicamente fattibile); e
- attestare per iscritto a Irca di aver ottemperato a quanto prescritto dal presente articolo.

16. Avviso

Qualsiasi comunicazione necessaria in relazione all'Accordo dovrà avvenire in forma scritta indirizzata alla controparte mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno presso la sede legale ovvero mediante posta elettronica certificata.

17. Richiamo del prodotto

17.1. Il Fornitore dovrà informare immediatamente Irca per iscritto fornendo tutti i dettagli rilevanti qualora scopra che esiste: (a) qualsiasi difetto nei Beni consegnati a Irca in qualsiasi momento; (b) qualsiasi errore o omissione nelle istruzioni per l'uso e/o il montaggio dei Beni che causi o possa causare rischio di morte, lesioni, danni alla proprietà o perdita di reputazione, o (c) qualsiasi motivo per ritenere che i Beni non siano conformi alla legislazione applicabile.

17.2. Irca può ritirare o richiamare qualsiasi Merce o qualsiasi altro prodotto in cui i Beni sono stati incorporati o prodotti che sono stati fabbricati utilizzando i Beni già venduti da Irca ai propri clienti (sia per un rimborso, un accredito o una sostituzione, che sarà in ogni caso effettuata dal Fornitore a discrezione di Irca) se Irca ritiene, a sua assoluta discrezione, che i Beni potrebbero, per qualsiasi motivo, non essere conformi alla legislazione, essere dannosi per la salute o inadatti al consumo umano o laddove la continuazione della vendita dei Beni richiamati sarebbe incompatibile con i principi e gli standard applicabili alla buona produzione alimentare o causerebbero una perdita di reputazione per Irca o qualsiasi dei suoi marchi.

18. Assicurazione

18.1. Il Fornitore dovrà stipulare e mantenere in vigore polizze assicurative, a proprie spese con assicuratori affidabili e con franchigie e limiti definiti in normali condizioni di mercato, in relazione a quanto segue: assicurazione di responsabilità generale commerciale, assicurazione di responsabilità sul prodotto, assicurazione di interruzione dell'attività e tutte le altre assicurazioni necessarie per coprire gli obblighi e le responsabilità del Fornitore ai sensi dell'Accordo, insieme a tutte le assicurazioni richieste dalla legge. Su richiesta di Irca, la stessa sarà nominata come assicurata aggiuntiva su tali polizze e tutta la copertura sarà primaria e non contributiva. Il Fornitore dovrà fornire a Irca, su richiesta, un certificato indicante che tale copertura è in vigore e richiedendo inoltre che l'assicuratore dia a Irca un preavviso di almeno trenta (30) giorni in caso di modifica materiale o cancellazione di tale polizza. Irca si riserva il diritto di richiedere ulteriori informazioni a propria discrezione e il Fornitore dovrà fornire le dovute informazioni entro cinque (5) giorni.

19. Cessione, Subappalto e Diritti di Terzi

19.1. Il Fornitore non potrà cedere, delegare, subappaltare, trasferire, addebitare o altrimenti disporre di tutti o parte dei suoi diritti e responsabilità ai sensi dell'Accordo senza il previo consenso scritto di Irca.

19.2 Qualsiasi controllata o controllante di Irca o altra società con esse collegate (di seguito "Affiliata Irca") può far rispettare qualsiasi disposizione dell'Accordo per proprio conto e/o per conto di qualsiasi altra Affiliata Irca. Irca può cedere, delegare, subappaltare, trasferire, addebitare o altrimenti disporre di tutti o parte dei propri diritti e obblighi ai sensi dell'Accordo a qualsiasi Affiliata Irca in qualsiasi momento senza il previo consenso scritto del Fornitore.

19.3. Nel caso in cui Irca consenta al Fornitore di delegare una qualsiasi delle sue responsabilità/obblighi ai sensi di un Accordo, tale autorizzazione non solleva o limiterà in alcun modo le responsabilità/obblighi del Fornitore nei confronti di Irca ai sensi dell'Accordo. Nella misura in cui i Beni vengono prodotti in qualsiasi impianto di produzione, fabbrica o altro locale in cui i Beni vengono fabbricati, prodotti, lavorati, miscelati, trattati, imballati o immagazzinati dal Fornitore (di seguito denominato "Impianto") diverso da quello gestito dal Fornitore, qualsiasi trasporto aggiuntivo e altri costi sostenuti dal Fornitore in tal modo saranno a carico del Fornitore.

20. Varie

20.1. Se una qualsiasi disposizione del presenti Accordo è o diventa non valida o inapplicabile in parte o in toto, tale invalidità o inapplicabilità non pregiudicherà la validità del resto della disposizione o di qualsiasi altra disposizione. La disposizione non valida o inapplicabile sarà sostituita da una disposizione valida e applicabile che corrisponda allo scopo economico di tale disposizione non valida o inapplicabile.

20.2. Se il Fornitore o Irca sono impediti dall'esistenza o dal verificarsi di cause di forza maggiore, ordini governativi, scioperi, serrate o altre controversie industriali, incapacità di garantire manodopera, materiali o forniture a prezzi commerciali, incidenti, guasti agli impianti, guerre, disordini civili o qualsiasi altra circostanza (sia quella di cui sopra o meno) al di fuori del controllo di una parte (di seguito denominata "Forza Maggiore") impedendole di adempiere a uno qualsiasi dei rispettivi obblighi ai sensi dell'Accordo o è costretta a ridurre il volume delle Merci ordinate o da consegnare o se viene impedito o ritardato nello svolgimento della propria attività, la parte interessata avrà il diritto di sospendere l'adempimento dei propri obblighi ai sensi dell'Accordo nella misura in cui tale adempimento sia influenzato o limitato dall'evento di forza maggiore . Se un evento di Forza Maggiore impedisce (i) a Irca di poter accettare la consegna dei Beni o la prestazione dei Servizi; o (ii) al Fornitore di consegnare i Beni o di eseguire i Servizi per più di cinque (5) giorni, Irca potrà recedere dall'Accordo senza ulteriore responsabilità nei confronti del Fornitore.

20.3. Il Fornitore dovrà fornire a Irca (quando richiesto e salvo diversamente previsto nell'Accordo) a spese del Fornitore stesso i campioni di qualsiasi Merce che potrebbe di volta in volta fornire a Irca.

20.4. Le Parti tengono nella massima considerazione i principi dell'etica aziendale, in particolare modo la lotta alla corruzione e il rispetto dei diritti umani. Il Fornitore prende atto che Irca ha approvato un proprio Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 ("Modello") e un Codice Etico ("Codice") che forma parte integrante del Modello e il cui contenuto è consultabile sul sito web della Società. Il Fornitore si impegna ad aderire ai principi espressi nel Codice e a osservarli, per quanto applicabili, nell'ambito delle attività negoziali e delle relazioni commerciali in essere con Irca, impegnandosi altresì a tenere comportamenti corretti e rispettosi delle disposizioni normative vigenti. Il Fornitore dichiara di essere consapevole del fatto che il mancato rispetto dei principi e delle regole previste dal Codice costituisce grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti di Irca e può determinare la risoluzione dei rapporti contrattuali in essere ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile

italiano, nonché il diritto della stessa a essere tenuta indenne e risarcita di ogni e qualsiasi danno, pregiudizio, costo, onere e spesa per l'effetto sofferiti.

20.5. Il Fornitore dichiara che le materie prime e/o i prodotti forniti a Irca non provengono da paesi o aree geografiche soggette a sanzioni economiche internazionali adottate dall'Unione Europea, dall'Office of Foreign Assets Control ("OFAC") e/o dal Regno Unito, né sono forniti, direttamente o indirettamente, da persone fisiche o giuridiche soggette a sanzioni e/o misure restrittive adottate da tali autorità. A titolo esemplificativo, il Fornitore dichiara che (i) la materia prima e/o i beni non provengono dai seguenti Paesi: Iran, Cuba, Corea del Nord, Siria, Bielorussia, Russia, regioni non controllate dal governo dell'Ucraina (Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhzhia, Crimea) e che (ii) il Fornitore, i suoi azionisti e i suoi rappresentanti legali non sono oggetto di sanzioni e/o misure restrittive adottate dall'Unione Europea, dall'Office of Foreign Assets Control ("OFAC") e/o dal Regno Unito. In caso di eventuali sanzioni a carico di Irca e a causa dell'inosservanza di quanto sopra, si procederà all'immediata risoluzione dei contratti e/o degli ordini con il diritto di Irca di richiedere ulteriori danni oltre all'obbligo del Fornitore di pagare la sanzione subita.

20.6. Nessun atto, condotta o mancata azione di una parte costituirà una rinuncia a qualsiasi disposizione contenuta nel presente documento a meno che tale rinuncia non sia scritta, eseguita da tale parte e consegnata all'altra parte. Nessuna rinuncia da parte di una parte a qualsiasi violazione di qualsiasi disposizione dei presenti termini e condizioni costituirà una rinuncia a qualsiasi altra violazione o disposizione.

20.7. Ciascun diritto o rimedio di Irca o del Fornitore ai sensi dell'Accordo non pregiudica qualsiasi altro diritto o rimedio che potrebbero avere per Accordo, per legge o per equità.

20.8. Irca avrà il diritto di rifiutare l'accesso o allontanare qualsiasi dipendente o agente del Fornitore che, mentre si trova nei locali di Irca, si comporti in un modo contrario a qualsiasi legge, regolamento o politica aziendale o che sia inaccettabile per Irca.

20.9. A Irca sarà consentito ispezionare qualsiasi struttura del fornitore e condurre i test e prelevare i campioni che possa ragionevolmente richiedere. La responsabilità del Fornitore nei confronti di Irca in relazione ai Beni non sarà ridotta o influenzata dalla mancata ispezione da parte di Irca di qualsiasi Impianto del Fornitore o dall'ottenimento di campioni o dall'esecuzione di test sui Beni o su qualsiasi di essi.

20.10. In caso di conflitto tra questi termini in italiano e qualsiasi traduzione dagli stessi, prevale la versione in lingua italiana.

20.11. Nessuna modifica, emendamento o rinuncia all'Accordo sarà vincolante per ciascuna delle parti se non effettuata per iscritto e debitamente firmata da un rappresentante di entrambe le parti.

20.12. L'Accordo è regolato dalle leggi italiane, senza dar luogo ad alcuna scelta o disposizione o norma di conflitto di leggi. È espressamente esclusa l'applicazione della Convenzione di Vienna delle Nazioni Unite del 1980 sui contratti di vendita internazionale di beni mobili.

20.13. Tutte le azioni, controversie o procedimenti derivanti da o in connessione con l'Accordo tra Irca e un Fornitore avente sede legale, alla data di inizio della controversia, all'interno della UE o in uno Stato in cui la Convenzione delle Nazioni Unite sul riconoscimento e l'esecuzione dei lodi arbitrali stranieri (New York, 10 giugno 1958) non sia entrata in vigore, sarà sottoposta esclusivamente al Tribunale di Varese, Italia.

Qualsiasi causa, azione o procedimento – compresi quelli di natura non contrattuale – con qualsiasi altro Fornitore derivante da, correlato o connesso al presente Accordo, sarà risolto mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano (Regolamento), da un arbitro unico, nominato ai sensi del Regolamento, che si intende incorporato per riferimento nella presente clausola. Il Tribunale Arbitrale deciderà secondo le norme del diritto italiano. La sede dell'arbitrato sarà Milano. La lingua dell'arbitrato sarà l'italiano. Al Tribunale Arbitrale è impedito di emettere provvedimenti provvisori.

Ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Cliente dichiara di accettare espressamente i seguenti articoli: art. 1 (Generale), art. 2 (Ordini e formazione del Accordo), art. 3 (Prezzi e Pagamenti), art. 6 (Manleva e Responsabilità), art. 7 (Ispezione dei Beni e Accettazione di Beni e Servizi), art. 8 (Violazione dell'Accordo), art. 9 (Recesso), art. 20 (Varie)